



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE DI ORGOSOLO (PROVINCIA DI NUORO)

Via Sas Codinas – Tel. 0784/400901 – Fax n° 0784/403143
C.F. 93002110919 – C.C./P 12208088

Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio

DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA

CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

per il servizio di progettazione compresa relazione paesaggistica, verifica di assoggettabilità alla V.I.A., studio di compatibilità idraulica, studio e indagini archeologiche, necessarie attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi per il

Ripristino del ponte Baddu e Harru in località Locoe

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'area Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio n.65 del 10/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio

HA INDETTO

una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei seguente servizio tecnico: *progettazione compresa relazione paesaggistica, verifica di assoggettabilità alla V.I.A., studio di compatibilità idraulica, studio e indagini archeologiche, necessarie attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi per il "Ripristino del ponte Baddu e Harru in località Locoe"*

CUP: G81B18000270002

CPV: 45221111-3 - Lavori di costruzione di ponti stradali;

Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione del servizio: ITG26.

L'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Denominazione: COMUNE DI ORGOSOLO;

Indirizzo: Via Sas Codinas - 08027 Orgosolo (NU).

Punti di contatto: Area Tecnica - Tel. 0784/400901 Fax: 0784/403143

PEC: ufficiotecnico.orgosolo@pec.comunas.it

E-mail: utc.orgosolo@tiscali.it

Indirizzo Internet: www.comune.orgosolo.nu.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE DI ORGOSOLO

Ulteriori informazioni: sono disponibili sul sito internet e presso i punti di contatto, previa richiesta mediante invio di e-mail.

Responsabile del procedimento: Ing. Pier Franco Loriga

OGGETTO DELLA GARA:

L'esecuzione del servizio ha ad oggetto: Servizio di progettazione compresa relazione paesaggistica, verifica di assoggettabilità alla V.I.A., studio di compatibilità idraulica, studio e indagini archeologiche, necessarie attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi per il "Ripristino del ponte Baddu e Harru in località Locoe"

L'operatore economico, nella propria offerta, riporta quanto richiesto dall'art. 24 comma 6 D.Lgs. 50/2016.

VALORE DEL SERVIZIO E DURATA:

Il valore del servizio è di € 162.423,73 calcolato facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 17/06/2016.

Nel dettaglio, il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara è strutturato e suddiviso come da schema di parcella allegato al bando.

Importo stimato dei lavori da progettare: € 905.000,00 compresi € 25.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere consegnato entro 60 giorni decorrenti dalla data di affidamento dell'incarico di progettazione.

Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 90 giorni decorrenti dalla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 30 giorni decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo.

LUOGO DI ESECUZIONE:

L'affidamento in questione avrà luogo presso il territorio comunale di Orgosolo in località Baddu e Harru.

2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura aperta ai sensi degli artt. 157 c.2 e 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 comma 2 e comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, sulla base di criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi indicati nel presente disciplinare di gara mediante il metodo aggregativo compensatore.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero e uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nel seguito del presente disciplinare.



Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica, economica e tempo, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di seguito indicati:

ELEMENTO		PUNTEGGIO MASSIMO		
A	OFFERTA ECONOMICA			
A.1	Sconto percentuale sull'importo posto a base di gara	10		
B	OFFERTA TECNICA			
B.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da n. 3 (tre) servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini, a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e il D.M. 17 giugno 2016	30		
B.2	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalle illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico			
B.2.1	Illustrazione delle proposte progettuali che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, come risulta dal DPP, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere, ritiene possibili rispetto agli aspetti tecnici descritti dal RUP nel DPP. Le proposte progettuali non dovranno comportare maggiori costi oer la realizzazione dell'opera e dovranno essere compatibili con la normativa vigente. Saranno oggetto di valutazione:	30	50	
B.2.1.1	soluzioni architettoniche ed estetiche atte ad armonizzare l'inserimento nel contesto ambientale delle opere			15
B.2.1.2	utilizzo di metodologie e/o costruttive, anche innovative che consentano di conseguire economie dei tempi di esecuzione dei lavori. Utilizzo del BIM modello per ottimizzare, tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera.			15



	<p>Tramite esso tutti i dati rilevanti della costruzione e presenti in ogni fase del processo devono risultare disponibili in formati digitali aperti e non proprietari.</p> <p>Soluzioni che incrementano la durabilità dell'opera.</p> <p>soluzioni che prevedano un dettagliato piano di manutenzione delle opere nel quale venga affrontato il problema della gestione dei sedimenti dei corsi d'acqua nei tratti prospicienti l'opera e la loro gestione.</p> <p>Facilità ed economicità dei costi di manutenzione</p>			
B.2.2	<p>Illustrazione delle azioni e delle soluzioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere</p>		5	
B.2.3	<p>Modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle fasi previste, evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse fasi (conferenza di servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione progetto, procedure espropriative, ecc.) nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità delle prestazioni fornite</p>		5	
B.2.4	<p>Le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la definizione:</p> <p>per ciascuno dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, indicati nella struttura operativa, della rispettiva</p>		8	



	qualificazione professionale, della relativa formazione e delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto (curriculum): di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;		
B.2.5	Soddisfacimento del requisito di cui all'art.2.6.1 dell'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 relativo alla presenza all'interno della struttura di progettazione di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO-IEC 17024 o equivalente	2	
B.3	Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'art.2.6.2 dell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/01/2017		5
C	OFFERTA TEMPO		
C.1	Tempo impiegato per l'esecuzione della progettazione		5
	TOTALE		100

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati dall'art. 46 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e 24, comma 5 D.Lgs. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alla condizioni di cui alla normativa vigente in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare di gara.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo/ consorzio ordinario / GEIE ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata e consorziata.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Requisiti richiesti per professionisti singoli o associati



Devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti richiesti per società di professionisti

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1) i soci;
 - 2) gli amministratori;
 - 3) i dipendenti;
 - 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Requisiti richiesti per società di ingegneria

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.



3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Requisiti di ordine generale

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:

trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

- a) indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, iscrizione nell'Albo dell'ordine professionale per i progettisti che svolgono l'incarico e abilitazione per l'espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81;
- b) Possesso dei requisiti prescritti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;



- c) Se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per le attività oggetto della presente gara;
- d) Se trattasi di società cooperativa, certificato di iscrizione nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico, o equipollente se trattasi di un concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia;
- e) le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del DM 2.12.2016, N.263;
- f) le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del DM 2.12.2016, N.263;
- g) i raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 4 del DM 2.12.2016, N. 263
- h) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono possedere i requisiti di cui all'art. 5 del DM 2.12.2016, N. 263.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I concorrenti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/16 e smi devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente l'apposito Modello B, e precisamente:

- Avere un fatturato globale per servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, espletati nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. per un importo pari € 324.847,46;

Requisiti di capacità tecnica e professionale

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:

- a) espletamento (attraverso apposita dichiarazione) negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. *vvvv*) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ai rispettivi importi previsti nel Documento preliminare alla Progettazione a base di gara, pertanto:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione		
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	0,90	660.000,00
EDILIZIA	E.19	<i>Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze</i>	1,20	132.000,00



		<i>storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.</i>		
IDRAULICA	D.02	<i>Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani</i>	0,45	88.000,00

- b) svolgimento (attraverso apposita dichiarazione) negli ultimi 10 anni antecedenti alla pubblicazione del bando, di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, let. Vvvv del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna della classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base di elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore allo 0,6 volte l'importo di ciascuna delle tipologia di lavori relativamente ai quali devono essere svolti i relativi servizi pertanto:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione		
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	0,90	396.000,00
EDILIZIA	E.19	<i>Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.</i>	1,20	79.200,00
IDRAULICA	D.02	<i>Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani</i>	0,45	52.800,00

- c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ave esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), pari ad almeno 8 unità;
- d) per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici, pari ad almeno 8 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
- e) Essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali per un importo minimo pari all'importo posto a base di gara-



N:B: I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo della progettazione la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, già in fase di gara prove dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

STRUTTURA OPERATIVA.

La progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Albo Professionale. Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico **occorrente sia minimo di 4 (quattro) unità**. In particolare, la struttura dovrà essere costituita da almeno n.4 seguenti figure professionale: (MODELLO C2)

- Almeno n.1 ingegnere;
- Almeno n.1 geologo;
- Almeno n.1architetto;
- Almeno n.1 archeologo iscritto all'elenco MIBACT

Il soggetto indicato nella struttura operativa potrà essere componente di un raggruppamento temporaneo ovvero professionista in organico alla struttura del concorrente con status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua.

La proposta della Struttura Operativa da parte del progettista qualificato dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione:**

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, net caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici! raggruppati nel caso di R.T.I, Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile;
- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legate che dichiara di averne i poteri, nel caso di Studio Associato.

Ai sensi dell'art. 46, c. 2 del D.Lgs. n. 50/16 e smi le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.



L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

RTI, Consorzi, società di ingegneria, società di professionisti, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi o società di ingegneria, società di professionisti, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 2/12/2016.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48:

1. per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
2. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
3. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
5. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 15, 16 e 17 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
6. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere



sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

7. E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai punti 15 e 16, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
8. L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
9. Non trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente non ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
10. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
11. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
13. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
14. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
15. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in



corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

16. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
17. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
18. Le previsioni di cui ai punti, 15, 16 e 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).
19. Le previsioni di cui ai commi 15, 16 e 17 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2/12/2016, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti .

Giovane professionista

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 263 del 2/12/2016, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente



su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura .

Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- a) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui al Modello F;
- c) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui al Modello G, con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui al Modello G;
- e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto .

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Subappalto

L'eventuale subappalto rispetta le condizioni e ai limiti di cui all'art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016, come precisato nel comma finale del presente paragrafo "subappalto".



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE DI ORGOSOLO

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 31, comma 8 D.Lgs. 50/2016 gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al codice dei contratti. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

5. ACQUISIZIONE DOCUMENTI

Il Documento Preliminare alla Progettazione e lo schema di contratto di servizio sono visionabili e scaricabili dal sito internet della stazione appaltante all'indirizzo www.comune.orgosolo.nu.it e all'indirizzo www.sardegna.cat.it sezione bandi, oppure previo appuntamento da richiedere via PEC col RUP all'indirizzo ufficiotecnico.orgosolo@pec.comunas.it oppure presso la sede della stazione appaltante.

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla presente procedura gli interessati dovranno dotarsi a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- dotazione hardware e software minima così come è riportata nella homepage del Portale all'indirizzo: <https://www.sardegna.cat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura e l'abilitazione al portale SardegnaCAT.

Con il primo accesso al portale ("Registrazione al portale e Iscrizione al mercato elettronico disponibile alla Home Page del silo) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema.

A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara".



Nell'ambito del presente disciplinare si intendono per istruzioni di gara, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura nel quale sono definiti i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara (Modello N - istruzioni operative)

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

Gli Operatori non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale www.sardegna.cat.it sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00 CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

Gli Operatori che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di Istruzioni di gara allegato alla procedura.

Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi, di ordine generale e professionale di cui al presente disciplinare, potranno partecipare alla procedura aperta, caricando nel portale SARDEGNA CAT la propria offerta entro il termine delle 23:59 del giorno 01/02/2019

Il sistema informativo non consentirà il caricamento di alcun documento oltre il predetto termine. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Sardegna CAT e redatti in formato elettronico.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005,

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Documentazione Amministrativa, di cui al successivo paragrafo (contenente tutta la documentazione amministrativa secondo le indicazioni del presente disciplinare nell'art. 7);
- Offerta Tecnica, di cui al successivo paragrafo (contenente tutta la documentazione secondo le indicazioni del presente disciplinare nell'art. 8);
- Offerta economica (contenente tutta la documentazione secondo le indicazioni del presente disciplinare all'art. 9);

La mancanza di uno o più di detti documenti o la non conformità a quanto richiesto, comporterà l'esclusione dalla gara, fatto salvo le ipotesi di regolarizzazione previste dalla vigente disciplina.

L'offerta dovrà essere corredata della documentazione di seguito meglio indicata. Non saranno in alcun caso prese in considerazione offerte pervenute in modalità diverse da quanto espressamente previsto.

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

- a) accedere al Portale www.sardegnaecat.it;
- b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all'area riservata;
- c) accedere all'area "Gare in Busta chiusa (RdO)";
- d) accedere alla sezione "Gare in busta chiusa (RdO) per tutti";
- e) cliccare sull'evento di interesse;
- f) cliccare "Elenco RdO in busta digital", per esprimere l'interesse all'inserimento della documentazione amministrativa e confermare cliccando "OK".

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda al documento denominato "Modello N - istruzioni operative".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi all'Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (formato zip o rar).

Il concorrente ha la facoltà di pubblicare l'offerta sul portale nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio (data e ora di pubblicazione registrate sul portale) e la data e ora di chiusura della procedura. La documentazione posta a corredo della domanda di partecipazione può però essere integrata, purché il caricamento avvenga entro il termine di scadenza stabilito. Non sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4 del Codice.

Si consiglia di ultimare la registrazione sul Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Le modalità di registrazione e successiva abilitazione all'utilizzo della Piattaforma Telematica sono disciplinate, per quanto non esplicitato nel presente Disciplinare, nell'allegato "Istruzioni operative".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE DI ORGOSOLO

7. CONTENUTO DELLA SEZIONE "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Pena l'esclusione dalla gara e fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa la sezione "A" dovrà contenere la documentazione indicata nel presente disciplinare di gara.

Le dichiarazioni prodotte comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che siano comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d'identità del dichiarante.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 83, c. 8 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta.

A pena di esclusione, l'offerta deve essere corredata dalle dichiarazioni previste dal presente disciplinare, redatte in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i Modelli predisposti dalla stazione appaltante e allegati al presente Disciplinare di gara.

L'istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta, che dovranno riportare l'oggetto della gara, saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), Si precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni alla data del rilascio, ai sensi dell'art. 45, c.3, del D.P.R. 445/2000 e smi.

Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti o associati, l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'A.T.I., Consorzio Ordinario o GEIE costituita mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione, dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce l'A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE.

Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 46, c.1, lett. f). del D.Lgs. n.50/2016 e smi, l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del consorzio mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate dal rappresentante legale del consorzio e dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata (utilizzando preferibilmente gli appositi modelli allegati).

A pena di esclusione dalla gara, il rappresentante legale del soggetto concorrente (come precisato nel presente disciplinare di gara) o un suo procuratore sottoscrive la domanda di partecipazione (utilizzando preferibilmente l'allegato Modello A), e rende le dichiarazioni di seguito indicate:



Forma di partecipazione:

Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come operatore singolo ovvero in forma di costituita/costituenda A.T.I. / GEIE / Consorzio.

7.1 POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sull'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 2 e seguenti del D.lgs 50/2016 nonché sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara

La dichiarazione deve essere resa da tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, compresi, quindi, anche il soggetto ausiliario in caso di avvalimento (si consiglia l'uso dell'allegato Modello B).

L'operatore economico deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti nel presente bando di gara, ossia:

A) di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016 (le stesse non devono sussistere prima o nel corso della procedura di gara).

Nello specifico l'operatore economico dichiarerà:

1) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (costituiscono gravi le violazioni che comportano un debito certo, scaduto ed esigibile superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973 n. 602 nonché le violazioni definitivamente accertate contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono altresì gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva - DURC, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. L'esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).

2) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.lgs 50/2016;

3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs 50/2016;

ovvero

- che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.lgs. 09.01.2006, n. 5;



ovvero

- che è venuta meno l'incapacità a contrarre, prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo, per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; ovvero - che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.lgs. n. 270/99;

ovvero

- di aver depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale (indicando estremi e riferimenti dell'autorizzazione) ovvero di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, giusto decreto del Tribunale (con indicazione degli estremi),

4) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (a titolo esemplificativo: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

5) l'inesistenza di situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile determinata dalla partecipazione dell'operatore alla procedura di gara (Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);

6) la non distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs 50/2016;

7) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

8) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

9) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti



di subappalti (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);

10) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 ovvero - che è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 55/1990, ma è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 68/1999 per aver assolto gli obblighi di legge

ovvero

- di non essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della Legge 68/1999 in quanto l'impresa occupa meno di 15 dipendenti;

ovvero

- di non essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della Legge 68/1999 in quanto pur occupandone da 15 a 35 dipendenti, l'impresa non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

13) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991;

ovvero

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

ovvero - di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991 e di non aver denunciato i fatti in quanto ricorrevano i presupposti di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 689/1981.

14) di non trovarsi, rispetto ad altro soggetto partecipante alla medesima procedura, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (indicarne le generalità) che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

15) (in alternativa se del caso) di trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti da 2) a 13) (specificare quale) e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (il dichiarante dovrà allegare adeguata prova);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE DI ORGOSOLO

16) (in alternativa se del caso) di non doversi applicare le cause di esclusione in precedenza elencate in quanto l'azienda o la società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

B) dichiara ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/01 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

C) la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto; devono altresì essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa e precisamente: - titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; - del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.lgs 50/2016, deve dare prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs 50/2016, mediante la dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

D) (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.

E) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ci sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016; ovvero che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ci sono stati i seguenti soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016 (indicare generalità e gli atti e misure adottate dall'impresa a completa ed effettiva dissociazione di eventuali condotte penalmente sanzionate di questi ultimi - In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si intendono soggetti cessati anche coloro che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara); **F)** di possedere i requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria previsti dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, ossia:

- (per i professionisti singoli o associati)

di essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;



di essere abilitato all'esercizio della professione nonché di essere iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti:

- (per le società di professionisti, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria – artt. 2, 4 e 5 del citato decreto)

organigramma aggiornato, con indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

- (per le società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria – artt. 3, 4 e 5 del citato decreto)

di disporre di un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, con abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

di aver predisposto e aggiornato l'organigramma, con indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità, e in particolare: i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;

- (per i raggruppamenti temporanei)

la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista (indicare generalità e riferimenti all'abilitazione)

- (per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria)

che il consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, è formata da non meno di tre consorziati che hanno operato nei settori di servizi di ingegneria e di architettura (indicare consorziati)

G) che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, di importo almeno pari a € 324.847,46 al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

(Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività)

H) di possedere i requisiti di capacità tecnico professionale richiesti, ossia:

- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, ossia servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alle categorie riportate nella tabella indicata al punto d.1;

- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, ossia servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alle categorie riportate nella tabella al punto d.2;

- che almeno un componente della struttura operativa proposta in gara abbia i requisiti per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di cui all'art. 98 del D.lgs 81/2008;

- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ave esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), pari ad almeno 8 unità;

per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici, pari ad almeno 8 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali per un importo minimo pari all'importo posto a base di gara.

- la composizione della struttura operativa proposta (la proposta della struttura operativa deve, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta dai componenti della medesima struttura, con la quale ciascuno dei professionisti in essa indicati accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti);

I) (in caso di sub appalto) che si intende subappaltare, nel rispetto dei limiti cui all'art. 31, comma 8, del D.lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 105 del D.lgs 50/2016, le prestazioni (da elencare) in capo alla terna di subappaltatori (indicare generalità) che presentano le dichiarazioni circa l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e non partecipano all'affidamento del servizio;

L) (in caso di avvalimento)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE DI ORGOSOLO

(dichiarazione del soggetto ausiliato) di avvalersi dell'impresa ausiliaria (indicare generalità) in quanto carente dei requisiti di ordine speciale, ossia di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, richiesti nel bando di gara (specificare i requisiti dei quali ci si avvale) allegando in originale o in copia autentica il contratto di avvalimento sottoscritto tra le parti;

(dichiarazione del soggetto ausiliario) di possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e prescritti nel bando di gara dei quali il concorrente risulta carente e di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornirli e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

7.2 - DICHIARAZIONI PERSONALI

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sull'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016 (è consigliato l'uso dell'allegato Modello C)

Sono obbligati a presentare la presente dichiarazione i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016, anche dell'eventuale operatore economico ausiliario, ossia:

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella dichiarazione il soggetto deve indicare di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016, ossia:

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero misura interdittiva o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;



- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- h) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

ovvero

- di trovarsi in una delle situazioni elencate (specificare quale) e che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito (il dichiarate dovrà allegare adeguata prova).

ovvero

-di trovarsi in una delle situazioni elencate (specificare quale) e che la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito (il dichiarate dovrà allegare adeguata prova).

Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione dovrà essere data motivata comunicazione. In ogni caso non ci si può avvalere di detta possibilità nel caso di esclusione derivante da sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto nel corso del periodo in cui opera detta esclusione.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (Si precisa ancora che il reato estinto non va dichiarato laddove sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. Si chiarisce altresì che i reati per i quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. Si ricorda che l'interessato può effettuare una visura senza efficacia certificativa presso l'Ufficio del Casellario giudiziale competente, di tutte le iscrizioni a lui riferite comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002).



La dichiarazione deve essere altresì presentata dai soggetti cessati dalla carica di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in quanto l'esclusione e il divieto operano anche nei loro confronti, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Qualora i soggetti cessati non siano in condizione di rendere la dichiarazione, la stessa può essere resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa in cui affermi il possesso dei requisiti richiesti "per quanto a propria conoscenza", specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte del soggetto interessato nonché l'indicazione degli atti e delle misure adottate dall'impresa a completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (in tale ipotesi è consigliato l'uso dell'allegato Modello D).

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste devono essere rese in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante e corredate dalla copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Le dichiarazioni possono essere rese eventualmente con l'utilizzo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato con regolamento di esecuzione 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e pubblicate sulla GURI n. 174 del 27 luglio 2016, utilizzando il Modello DGUE, di cui si allega il file-editabile, da redigere inserendo tutti i dati (nessuno escluso) richiesti dal presente disciplinare, relativamente sia ai requisiti di carattere generale sia a quelli di carattere professionale sia alle altre informazioni generali. Si ribadisce che l'utilizzo del Modello DGUE è alternativo alla presentazione delle autodichiarazioni previste nei Modelli A, B, C, e D predisposti dalla Stazione Appaltante, e deve essere completo di tutte le dichiarazioni previste nei modelli indicati.

7.3 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 83, c. 8 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta.

In attuazione del disposto dell'art. 89 del Codice dei Contratti, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito - a pena di esclusione - che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

L'operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell'art. 89, c. 8, del Codice dei Contratti.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta l'ausiliata dovrà presentare, a pena di esclusione fatte salve le ipotesi di regolarizzazione disciplinate dalla vigente normativa, dichiarazioni/documenti appresso indicati,

1 - dichiarazione sottoscritta dal legatè rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore ausiliario (art. 89, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016 e smi) (utilizzando preferibilmente l'allegato Modello F);

2 - dichiarazione dell'operatore ausiliario (utilizzando preferibilmente il modello G) di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei servizi; di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice dei Contratti, né di trovarsi in una delle situazioni di controllo, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara.

3 - contratto in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'operatore ausiliario, tramite il proprio rappresentante legatè, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale con le stesse modalità previste per l'operatore economico ausiliato dal presente Disciplinare, utilizzando preferibilmente gli allegati Modelli B, C e C1 e le risorse oggetto di avvalimento.

A pena di esclusione, il rappresentante legatè dell'operatore ausiliario dovrà, altresì, dichiarare (utilizzando preferibilmente l'allegato Modello G):

1. di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) e della stazione appaltante per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori;
2. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'articolo 45 del Decreto legislativo 50/2016 e smi

Nel caso di dichiarazioni mendaci si applica l'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori.

Ai sensi dell'art. 89, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE DI ORGOSOLO

anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del contratto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 89, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente carente".

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216, c. 14.

7.4 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le eventuali attività relative a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. I soggetti partecipanti possono, pertanto, richiedere, all'atto dell'offerta, l'affidamento di parti della prestazione in subappalto, con le modalità stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 utilizzando preferibilmente il modello allegato, reso dal progettista.

7.5 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Attestazione di pagamento in originale o in copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, dell'importo di € 20,00 che il concorrente deve versare a titolo di contribuzione in favore dell'ANAC, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005. Le modalità e le istruzioni operative per effettuare il versamento sono pubblicate sul sito dell'Autorità e disponibili al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

7.6 - PASSoe

Il documento si ottiene attraverso la registrazione al sistema AVCPass dell'Autorità di vigilanza (ANAC) e consente la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC nella sezione: servizi ad accesso riservato - AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere acquisito anche il "PASSoe" relativo all'impresa ausiliaria.

7.7 - PATTO DI INTEGRITÀ

Il patto di integrità allegato agli atti di gara costituisce parte integrante della documentazione di gara e dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa compilata e sottoscritta da tutti



gli operatori economici partecipanti compresi gli operatori economici ausiliari in caso di avvalimento.

Nel caso di partecipazione Consorzi, il presente patto dovrà essere sottoscritto anche dagli operatori economici individuati quali esecutori del servizio.

7.8 - ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI

- raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al soggetto designato quale mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora costituiti: l'impegno che in caso di aggiudicazione, si conferirà mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici individuato come capogruppo;
- consorzi ordinari già costituiti: copia autentica o copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- consorzi stabili: copia autentica o copia conforme all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- per i prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati Membri, di cui all'art. 46, comma 1 lett. d), del D.lgs 50/2016: atto costitutivo conforme alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi di appartenenza;

7.9 - CONDIZIONI GENERALI DI REGISTRAZIONE E UTILIZZO DEL PORTALE

Nella Busta A dovrà essere inserito il documento contenente le condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale Sardegna Cat firmato per accettazione.

8. CONTENUTO DELLA SEZIONE "B - OFFERTA TECNICA"

La busta dovrà contenere, pena l'esclusione, l'offerta tecnica suddivisa secondo gli elementi che concorrono all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa, onde consentire alla Commissione giudicatrice una adeguata valutazione della fattibilità della proposta e la valutazione dei vantaggi da essa deducibili.

Devono essere altresì contenuti nella "Sezione B - Offerta Tecnica", a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

La busta dell'offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi riportati nella "TABELLA 4 - OFFERTA TECNICA". L'offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A - relazione "B1 - professionalità e adeguatezza dell'offerta"

La professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili analoghi/affini a quelli oggetto dell'affidamento. La documentazione deve essere costituita da non più di 3 schede



formato A3 o 6 schede formato A4 (ciascuna una sola facciata) per ognuno dei servizi prestati (massimo 9 schede formato A3 o 18 schede formato A4). Le ulteriori schede in esubero rispetto al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione di presentazione.

La documentazione verrà raccolta in un'unica relazione denominata "Relazione B1 - professionalità e adeguatezza dell'offerta". Nella relazione per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata nella copertina una descrizione sintetica dell'intervento che renda conto di:

- ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17/06/2016);
- importo dei lavori;
- descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati;
- presenza e numero di varianti, collaudi, proroghe, ritardi, SAL;
- nome della stazione appaltante e localizzazione dell'intervento.

Le relazioni richieste dovranno essere numerate e stampate su di un unico lato con interlinea 1,5, tipo di carattere Arial, stile normale e dimensione 10 con max 40 righe per scheda e margini destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno. Non sono computate nel numero delle schede le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegati alle relazioni.

B - Relazione "B2 - Caratteristiche metodologiche dell'offerta"

Le caratteristiche metodologiche dell'offerta saranno desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio.

Tali caratteristiche verranno descritte in una relazione tecnico illustrativa, composta da massimo 8 schede formato A3 ovvero 16 schede formato A4 (ciascuna di una sola facciata) eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, ecc. inclusi nel numero totale delle schede sopraindicato.

In aggiunta al numero massimo di schede sopraindicato e relativamente al solo elemento di valutazione B.2.1- proposte progettuali migliorative, è consentito allegare a parte un allegato grafico di formato massimo A1 per ogni variante migliorativa offerta.

Le ulteriori schede in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione presentata.

La documentazione verrà raccolta in un'unica relazione denominata "Relazione B2 - caratteristiche metodologiche dell'offerta" che dovrà essere tassativamente articolata in capitoli corrispondenti agli elementi di valutazione relativi ai criteri e sub-criteri B in modo da consentirne una ottimale leggibilità.

Nel computo delle schede non verranno prese in considerazione quelle relative alla definizione del curriculum di cui al criterio B.2.4 - primo punto.

In riferimento alle migliorie offerte relativamente al personale proposto dovrà specificarsi, ai fini dell'ottenimento del punteggio premiante di cui all'art. 2.6.1 dell'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24/12/2015, nominativo di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale accreditati secondo la norma internazionale ISO-IEC 17024 o equivalente.



C - Relazione "B3 - Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi"

Le prestazioni di cui sopra verranno descritte in una relazione tecnico illustrativa, composta da massimo 4 schede formato A3 ovvero 8 schede formato A4 (ciascuna di una sola facciata) eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle ecc. inclusi nel numero totale delle schede sopraindicato. Le ulteriori schede in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione presentata. La documentazione verrà raccolta in un'unica relazione denominata "Relazione B3- Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi".

L'offerta tecnica dovrà contenere solo ed esclusivamente la documentazione di carattere tecnico (non economico).

Le proposte contenute nell'offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ed in maniera chiara e dettagliata.

Pena l'esclusione, la documentazione contenuta nella "Busta B - offerta tecnica" non dovrà contenere alcuna indicazione relativa all'offerta economica ed ai tempi di esecuzione della progettazione.

L'operatore dovrà indicare espressamente le parti degli elaborati contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i. da parte di terzi.

La sezione "B - offerta tecnica" deve contenere un elenco degli elaborati e dei documenti presenti all'interno redatta sotto forma di dichiarazione e sottoscritta secondo le indicazioni sotto riportate per gli elaborati progettuali

L'offerta tecnica dovrà inoltre, pena l'esclusione:

- Essere redatta in lingua italiana;
- Essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore e in caso di Associazione Temporanea d'Imprese / GEIE / Consorzio di cui all'art. 46, c.1 lett. e) e f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento; l'offerta dovrà altresì essere sottoscritta e timbrata dal progettista qualificato e precisamente:

- Dal professionista singolo;
- Da tutti i componenti dello studio associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri)
- Dal legale rappresentante della società di professionisti o d'ingegneria;
- Dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti;
- Da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente.
- Dal rappresentante legale, nel caso di consorzi stabili.



9. CONTENUTO DELLA SEZIONE "C - OFFERTA TECNICA"

L'offerta dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Nella busta economica i concorrenti devono produrre ed allegare a sistema la scansione del modello F23 con l'attestazione di avvenuto pagamento o quietanza dell'imposta di bollo di € 16,00 inerente l'offerta.

Per la compilazione del modello F23:

nella sezione "Dati anagrafici" al campo 4 devono essere inseriti i dati del concorrente che effettua il versamento;

nella sezione "Dati del versamento" al campo 6 "Ufficio o Ente" deve essere riportato il codice TWH;

al campo 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della gara e il CIG;

al campo 11 "Codice Tributo" deve essere riportato il codice 456T

Pena l'esclusione, in tale busta non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificatamente indicati:

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA / TEMPO

(resa utilizzando preferibilmente l'allegato Modello I) che dovrà contenere, a pena di esclusione:

- **la percentuale di sconto** con due cifre decimali espresso in cifre ed in lettere, che l'offerente offre in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara di € 162.423,73

Non sono ammesse offerte economiche in rialzo rispetto ai valori a base di gara individuati dalla Stazione Appaltante.

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre e in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

- **il tempo offerto** per l'esecuzione della progettazione, da specificare quanto offerto per la progettazione di fattibilità tecnico economica (o preliminare), definitiva ed esecutiva.

Non sono ammesse offerte temporali in aumento rispetto ai valori individuati dalla Stazione Appaltante:

progettazione fattibilità tecnico economica (o preliminare) gg.60

progettazione definitiva gg. 90

progettazione esecutiva gg. 30

Nel calcolo del punteggio (secondo quanto indicato nel presente disciplinare) sarà preso in considerazione il tempo offerto per l'esecuzione totale della progettazione indicata al punto B dell'offerta (utilizzando preferibilmente il modello I allegato).

Nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere, sarà data prevalenza a quello espresso in lettere.

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI OFFERTA



A pena di esclusione, l'offerta deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'art 46. c. 1, lett. f), del D.Lgs, n. 50/16 e smi; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all'art 46, c.1, lett. e), del D.Lgs n. 50/16 e smi) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all'art. 46, c. 2, lettere e), f). del D.Lgs. n. 50/16 e smi; l'offerta dovrà, altresì, essere firmata digitalmente dal progettista qualificato e precisamente:

- Dal professionista singolo;
- Da tutti i componenti dello studio associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri)
- Dal legale rappresentante della società di professionisti o d'ingegneria;
- Dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti;
- Da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente.
- Dal rappresentante legale, nel caso di consorzi stabili.

10. SVOLGIMENTO DELLA GARA - SCELTA DEL CONTRAENTE

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore ___ del giorno ____ in seduta pubblica presso apposita sala della sede della stazione appaltante.

L'apertura delle offerte verrà effettuata da una Commissione di gara all'uopo nominata presieduta dal Responsabile della Stazione appaltante.

(Fase 1) Apertura della "Sezione A - Documentazione amministrativa":

La Commissione di gara procede attraverso il sistema SardegnaCAT:

- I) a verificare le offerte inserite a sistema entro il termine indicato;
- II) all'apertura della Busta di Qualifica di ciascun concorrente e al controllo della completezza, della correttezza formale e della regolarità della documentazione amministrativa ivi contenuta;
- III) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- IV) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuate qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- V) ad ammettere alle fasi successive della procedura i concorrenti la cui documentazione amministrativa sia regolare per i quali le verifiche di cui ai precedenti punti abbiano avuto esito positivo e ad escludere invece dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;



VI) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità degli elementi, del documento di gara unico europeo e delle restanti dichiarazioni a corredo dell'offerta a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di giorni 7 (sette), e a sospendere la seduta; nella seduta successiva la commissione di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

(Fase 2): Apertura della "Sezione B - offerta tecnica"

La Commissione di gara sempre in seduta pubblica, provvede a verificare la presenza della documentazione contenuta nella sezione "B - offerta tecnica" e a verificare che la stessa sia conforme a quanto richiesto nel presente bando disciplinare di gara, effettuandone l'esame ed escludendo dalla gara quei concorrenti le cui offerte tecniche risaltino incomplete o carenti sotto il profilo tecnico.

Le operazioni di gara proseguiranno in una o più sedute riservate con la valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri prestabiliti.

(Fase 3) Apertura della sezione "C - offerte economiche e tempi di esecuzione"

Successivamente la Commissione, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi già attribuiti nella fase precedente alle singole offerte tecniche, procederà all'apertura delle "offerte economiche e tempi di esecuzione" e, data lettura delle offerte, attribuirà i relativi punteggi con i criteri indicati nel presente disciplinare.

Ciò fatto la Commissione procederà alla formazione della graduatoria sommando i singoli punteggi parziali ottenuti da ciascun operatore e quindi alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicazione diventerà efficace, previa verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di parità di punteggio complessivo si procederà al sorteggio.

La Commissione di gara provvederà a comunicare la data e l'ora delle varie sedute pubbliche successive alla prima con avviso pubblico sul sito della stazione appaltante www.comune.orgosolo.nu.it e con trasmissione messaggio nel sistema di messaggistica del sistema Sardegna Cat.

Non verranno inviati avvisi sulle sedute di gara ai concorrenti.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non dar luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione o alla firma del contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti o dell'aggiudicatario.

La presentazione dell'offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, che avrà validità 180 giorni, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non sarà sottoscritto il contratto.

Il verbale di gara non costituirà contratto e l'aggiudicazione pronunciata dalla Commissione di gara avrà carattere di proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art 32. c, 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.



L'esito dei lavori della Commissione di gara formerà oggetto di aggiudicazione con specifica determinazione adottata dall'organo competente della stazione appaltante.

L'amministrazione aggiudicatrice, procede alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria secondo la normativa vigente.

L'aggiudicazione diventerà efficace e sarà subordinata all'esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo e secondo in graduatoria in ordine al possesso dei requisiti auto dichiarati.

11. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Commissione Giudicatrice procederà ad attribuire il punteggio tecnico impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti di carattere tecnico (B1, B2, B3 della tabella 4)

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i) di cui alla tabella 4 (B1, B2, B3);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito C_i) variabile tra zero ed uno;

Σ = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati con i metodi indicati ai successivi paragrafi 11.1 (offerta tecnica), 11.2 (offerta economica) 11.3 (offerta tempo).

11.1 Modalità di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione di natura tecnica di cui ai punti B della tabella 4 riportata ne seguito del presente articolo (B1, B2, B3), in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella "Busta B offerta tecnica".

La stazione appaltante adotta i seguenti criteri motivazionali.

- a) per quanto riguarda il criterio di valutazione B1), il criterio motivazionale prevede che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi di qualità del concorrente in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3 lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera;
- b) per quanto riguarda il criterio di valutazione B2), il criterio motivazionale prevede che sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono



coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell'offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per esempio il progetto riguarda una scuola media ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti anch'essi al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi di istruzione), avrà una valutazione migliore.

I coefficienti V(a) sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del confronto a coppie seguendo le linee guida ANAC.

Poiché il criterio di valutazione B2 di cui alla tabella 4 - offerta tecnica e suddiviso in sub criteri e sub pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub criteri e sub pesi verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Una volta terminati i confronti a coppie per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformati in coefficienti definitivi riportando ad 1 la media più alta e proporzionando ad essa le altre medie provvisorie prima calcolate.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre, al posto del confronto a coppie, a ciascun elemento è attribuita una valutazione numerica, liberamente scelta da ciascun commissario che viene trasformata in un coefficiente compreso tra zero e uno, dove il coefficiente uno è attribuito alla migliore valutazione numerica secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Coefficiente di prestazione dell'offerta "Vai" relativa ad ogni singolo criterio		
GIUDIZIO	VALORI	Criterio di giudizio della proposta / del miglioramento
eccellente	1,00	Si esclude la possibilità di soluzioni migliori
ottimo	0,80	Aspetti positivi elevati o ottima rispondenza alle aspettative
buono	0,60	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
discreto	0,40	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
modesto	0,20	Appena sufficiente
assente / irrilevante	0,00	nessuna proposta o miglioramento rilevante

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in



coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

I coefficienti definitivi di prestazione ottenuti nei modi su indicati, verranno moltiplicati con riferimento ad ogni offerta per il corrispondente punteggio prefissato per ciascun sub-criterio di valutazione qualitativa, così come indicato nella tabella sottostante (tabella 4). Il prodotto di tale moltiplicazione costituisce il punteggio tecnico assegnato ad ogni offerta in relazione al singolo sub-criterio di valutazione. Tale procedimento verrà espletato per ogni singolo sub-criterio di valutazione qualitativa.

ELEMENTO		PUNTEGGIO MASSIMO	
A	OFFERTA ECONOMICA		
A.1	Sconto percentuale sull'importo posto a base di gara	10	
B	OFFERTA TECNICA		
B.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da n. 3 (tre) servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini, a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e il D.M. 17 giugno 2016	30	
B.2	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalle illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico		
B.2.1	Illustrazione delle proposte progettuali che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, come risulta dal DPP, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere, ritiene possibili rispetto agli aspetti tecnici descritti dal RUP nel DPP. Le proposte progettuali non dovranno comportare maggiori costi per la realizzazione dell'opera e dovranno essere compatibili con la normativa vigente. Saranno oggetto di valutazione:	30	
B.2.1.1	soluzioni architettoniche ed estetiche atte ad armonizzare l'inserimento nel contesto ambientale delle opere		15
B.2.1.2	utilizzo di metodologie e/o costruttive, anche innovative che consentano di conseguire economie dei tempi di esecuzione dei lavori. Utilizzo del BIM modello per ottimizzare, tramite la sua integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera. Tramite esso tutti i dati rilevanti della costruzione e presenti in ogni fase del processo devono risultare disponibili in		15
		50	



	<p>formati digitali aperti e non proprietari.</p> <p>Soluzioni che incrementano la durabilità dell'opera.</p> <p>soluzioni che prevedano un dettagliato piano di manutenzione delle opere nel quale venga affrontato il problema della gestione dei sedimenti dei corsi d'acqua nei tratti prospicienti l'opera e la loro gestione.</p> <p>Facilità ed economicità dei costi di manutenzione</p>			
B.2.2	<p>Illustrazione delle azioni e delle soluzioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere</p>	5		
B.2.3	<p>Modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle fasi previste, evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse fasi (conferenza di servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione progetto, procedure espropriative, ecc.) nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità delle prestazioni fornite</p>	5		
B.2.4	<p>Le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la definizione:</p> <p>per ciascuno dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, indicati nella struttura operativa, della rispettiva qualificazione professionale, della relativa formazione e delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto (curriculum):</p> <p>di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;</p>	8		
B.2.5	<p>Soddisfacimento del requisito di cui all'art.2.6.1 dell'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 relativo alla presenza all'interno della struttura di progettazione di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico ambientale accreditati</p>	2		



	secondo la norma internazionale ISO-IEC 17024 o equivalente		
B.3	Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'art.2.6.2 dell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11/01/2017		5
C	OFFERTA TEMPO		
C.1	Tempo impiegato per l'esecuzione della progettazione		5
		TOTALE	100

Il punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascuna offerta (massimo 85 punti) e dato dalla sommatoria dei punteggi parziali conseguiti per ogni sub-criterio di valutazione con le modalità sopra indicate.

Si procede alla riparametrazione attribuendo all'offerta che ha conseguito il punteggio più alto il punteggio massimo e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti.

NOTA RENE: saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura qualitativa della tabella sopra riportata, non siano pari o superiori alla soglia del 60% di quelli massimi previsti dal presente disciplinare di gara, arrotondata alla unità superiore (soglia di sbarramento). La soglia di sbarramento dell'offerta tecnica è pertanto fissata in punti 51 ed è calcolata prima della seconda riparametrazione (quella relativa al sub-criterio B.2)

11.2 Modalità di attribuzione del punteggio per l'offerta economica

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione "ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara" il punteggio più elevato sarà attribuito all'operatore che avrà offerto lo sconto più elevato, agli altri in misura inversamente proporzionale con applicazione della seguente formula:

$$P_i = (S_i / S_{max}) * P_{max}$$

Dove:

P_i = Punteggio da attribuire al concorrente i esimo

S_i = Sconto offerto dal concorrente i esimo

S_{max} = Sconto massimo offerto

P_{max} = Punteggio massimo (10 punti)

11.3 Modalità di attribuzione del punteggio per l'offerta tempo

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione tempo di esecuzione del progetto e attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara e precisamente attraverso tale formula:

$$Vca = (Tbase - Toff) / (Tbase - Tmin)$$

Dove:

Tbase = è il tempo previsto dalla stazione appaltante;

Toff = è il tempo offerto dal singolo concorrente;

Tmin = è il tempo minimo offerto da un concorrente in fase di gara.

11.4 Verifica offerte anomale, formazione graduatoria provvisoria, controlli ed aggiudicazione definitiva

La commissione procederà quindi al calcolo e rilevazione di eventuali offerte anomale, ai sensi dell'art.97, c.3 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

In ipotesi di anomalia o, comunque laddove intenda avvalersi della facoltà di cui all'art.97, c.6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la Commissione comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua; il predetto responsabile procederà, pertanto, anche avvalendosi della stessa Commissione Giudicatrice, ad eseguire tutte le necessarie attività di verifica di tali offerte, in conformità a quanto previsto dall'art.97, c.4, 5 e 6 del medesimo decreto.

All'esito di tali operazioni la Commissione Giudicatrice procederà, infine, a dichiarare in seduta pubblica l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e, immediatamente di seguito, formulerà la graduatoria provvisoria di merito e la proposta di aggiudicazione.

Formulata la graduatoria provvisoria, la Commissione rimetterà alla Stazione Appaltante i verbali relativi ai propri lavori e tutti gli altri atti e la documentazione di gara.

La stazione appaltante provvederà, quindi, ad espletare tutte le attività necessarie ad addivenire all'aggiudicazione della procedura aperta ai sensi degli art. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

In particolare, immediatamente in seguito all'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante procederà ad effettuare tutte le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico professionale di tutti gli operatori (anche raggruppati o in consorzio o consorziato esecutore ecc.) mediante il sistema AVCPass e, ove non disponibile, con i sistemi ordinari di verifica.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione ricevuta a comprova, si procederà all'esclusione dalla procedura del concorrente, alla segnalazione all'Autorità per i provvedimenti di competenza nonché alla nuova aggiudicazione della procedura.

11.5 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il



contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nelle ipotesi consentite dalla vigente normativa, con la comunicazione di cui all'art. 76, c. 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e smi la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario di far pervenire alla medesima, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, fra l'altro, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e smi, in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e nella misura indicate nel presente disciplinare di gara;
- b) per le **Imprese con sede in altri Stati**, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, c.2, e 53, c.3, D.P.R. n.633/1972;
- c) qualora l'aggiudicatario risulti un RTI (raggruppamento temporaneo di imprese o il GEIE):
 - mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'operatore capogruppo o capofila dagli altri operatori riuniti, mediante scrittura privata autenticata da notaio;
 - procura conferita al legale rappresentante dell'operatore capogruppo o capofila, risultante da atto pubblico, il quale rappresenterà gli operatori riuniti nella stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile;
 - regolamento interno del raggruppamento o del GEIE;

E' ammessa la presentazione del mandato, della procura e del regolamento interno del raggruppamento o del GEIE in un unico atto, redatto in forma pubblica da notaio; mandato e procura dovranno essere presentati anche nel caso in cui sia un operatore singolo ad aggregare uno o più operatori "minori".

(per il consorzio ordinario di concorrenti)

- copia dell'atto costitutivo del consorzio e delle successive modificazioni;
- d) polizza assicurativa del soggetto progettista di cui all'art. 24, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi; la polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che determinino a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza deve decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati. In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 e smi la garanzia assicurativa deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti, con responsabilità solidale;



per i raggruppamenti di tipo verticale, la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile dei soggetti raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota"; in alternativa alla polizza innanzi esposta l'esecutore del contratto può presentare copia di polizza già attiva, dichiarata conforme all'originale, avente le medesime caratteristiche di quella innanzi richiesta; in questo caso si deve produrre in origine un'appendice alla predetta polizza nella quale si precisa che la stessa polizza garantisce anche il servizio oggetto della presente gara.

Si da avviso sin d'ora che l'aggiudicatario sarà, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante, in adempimento di quanto previsto dall'art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n.136:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alla presente gara, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in argomento.

Scaduti i termini sopra indicati, la stazione appaltante verificherà se la documentazione prodotta risulti completa e formalmente e sostanzialmente regolare. Qualora nel termine assegnato la predetta documentazione non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la stazione appaltante si riserva la facoltà di assegnare all'aggiudicatario un termine perentorio per la regolarizzazione/completamento di tali adempimenti, scaduto il quale la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

In tale ultima ipotesi la stazione appaltante, si riserva il diritto e la facoltà:

- di indite una nuova procedura;
- o, in alternativa di procedere, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., all'aggiudicazione della procedura al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione più sopra descritta, nei termini indicati.

13. NORME AGGIUNTIVE

Tutte le norme, le indicazioni, in contrasto col presente disciplinare di gara sono da ritenersi non valide.

14. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo ufficiotecnico.orgosolo@pec.comunas.it entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte, e saranno resi pubblici dall'amministrazione mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante almeno 5 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, nel rispetto e con l'osservanza dei principi di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.



15. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario;
- ai sensi dell'articolo 5, c. 2 del DM 2.12.2016, soma a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66, che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione; l'importo e le modalità di rimborso verranno comunicate all'aggiudicatario prima della stipula del contratto
- è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della procedura se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 11. del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- è facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea salva, in ogni caso, la valutazione dell'amministrazione in merito alla congruità ed alla convenienza della stessa; sospendere, rinnovare o non aggiudicare la procedura motivatamente; non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

E' stato designato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art 31 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, l'Ing. Pier Franco Loriga del Comune di Orgosolo, PEC ufficiotecnico.orgosolo@pec.comunas.it

17. INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti - sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Orgosolo esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di Orgosolo; responsabile della protezione dei dati dell'Ente è la ditta SIPAL srl, con sede a Cagliari in Via San Benedetto n.60.

I dati non saranno oggetto di diffusione.

18. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

Note:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE DI ORGOSOLO

Tutta la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito del Comune/Profilo di committente: www.comune.orgosolo.nu.it

- Bando
- Disciplinare di gara;
- Modello A - domanda di partecipazione;
- Modello B - dichiarazioni generali e di qualificazione del progettista;
- Modello C - dichiarazioni personali del progettista - art. 80 d.lgs. 50/2016 e smi
- Modello C1 - dichiarazioni cessati dalla carica del progettista art. 80, c.3,d.lgs. 50/2016 e smi
- Modello C2 - proposta di struttura operativa del soggetto progettista;
- Modello D - dichiarazione ATI / consorzi ordinari / GEIE da costituire
- Modello E - solo per i consorzi ex. art.45, c.2, lett. b) e c) e art.46, c.1 lett. f), del d.lgs. 50/16 e smi
- Modello F - avvalimento: dichiarazione operatore economico ausiliato;
- Modello G - avvalimento: dichiarazione operatore economico ausiliario;
- Modello H - dichiarazione di subappalto dei servizi tecnici;
- Modello I - dichiarazione di offerta economica/tempo
- Modello L - patto di integrità;
- Modello M - DGUE;
- Modello N - istruzioni operative;
- Modello O - condizioni generali utilizzo sardegna cat

L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del committente (sito www.comune.orgosolo.nu.it e sul portale www.sardegnaecat.it - Amministrazione Trasparente) attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Pier Franco Loriga